

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 12078 del 31/05/2023 BOLOGNA

Proposta: DPG/2023/12563 del 31/05/2023

Struttura proponente: SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Oggetto: PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE,
SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN
COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI (ART. 2, COMMA
2 BIS, L. 475/1968) - ANNO 2023. ASSEGNAZIONE DI SEDE FARMACEUTICA.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI
MEDICI

Firmatario: ELISA SANGIORGI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Elisa Sangiorgi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e in particolare:
 - l'art. 2, comma 2-bis, ai sensi del quale «Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro»;
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali" e, in particolare:
 - l'art. 4, che detta disposizioni per il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni;
 - l'art. 6, che disciplina lo svolgimento del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio;

Richiamati i provvedimenti regionali adottati per dare attuazione alla previsione di cui al sopra riportato art. 2 comma 2 bis L. 2 aprile 1968, n. 475 e, in particolare:

- la delibera di Giunta regionale n. 1693 del 14/10/2019 "Criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in attuazione dell'art. 2, comma 2-bis, della L. 475/1968" con la quale è stabilito, tra l'altro, che:
 - è consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968;

- il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione a Procedura di trasferimento deve aprire la farmacia nel termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione;
 - il farmacista che si trasferisce porta con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della "sede farmaceutica" di cui era già titolare spostandola dalla sede dalla quale si trasferisce alla sede in cui si trasferisce e, pertanto deve rinunciare, nei modi previsti dalla legge e nei tempi indicati nell'Allegato A della delibera di Giunta regionale 1693/2019, alla titolarità della farmacia di cui è titolare al momento della presentazione della domanda, non potendo, invece, venderla;
 - le sedi assegnate con la procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte dall'assegnatario nel termine perentorio di 180 giorni, entrano nell'elenco delle sedi assegnabili mediante la procedura di Concorso ordinario;
- la determinazione n. 4355 del 01/03/2023 di "Conclusione del procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione EmiliaRomagna - anno 2022 (L.R. n. 2/2016, art. 4). Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, in attuazione della DGR 1693/2019";
 - la determinazione n. 10497 del 15/05/2023 "Procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2 bis, L. 475/1968) - anno 2023. Approvazione della graduatoria";

Dato atto che, coerentemente alle disposizioni dei citati provvedimenti regionali:

- al titolare della farmacia collocata in prima ed unica posizione della graduatoria è stata proposta per il trasferimento la sede farmaceutica indicata nella domanda con grado di preferenza più elevato;
- il titolare della farmacia di cui sopra ha accettato la sede farmaceutica proposta per il trasferimento mediante invio, tramite PEC, di apposito modulo entro il termine di 15 giorni;
- è stato verificato presso il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL competente per territorio il numero di farmacie effettivamente aperte nel comune in cui è ubicata la farmacia del farmacista titolare in graduatoria in modo da consentirne il trasferimento solo se il numero delle farmacie aperte rimanenti nel comune almeno pari a uno nei comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti;

Preso atto del riscontro del Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL dal quale si evidenzia che il numero di farmacie effettivamente aperte nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare in graduatoria ne consente il trasferimento in quanto eccedente rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare

il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss.mm.ii., in particolare con riferimento all'art. 7 bis, comma 3;
- la determinazione del RPCT della Giunta regionale n. 2335/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013-Anno 2022";
- la delibera di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025";

Richiamati:

- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1004 del 20 giugno 2022 "Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018";

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017, "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali";
- la determinazione dirigenziale n. 19384 del 13 ottobre 2022, di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di assegnare alla titolare della farmacia collocata in prima ed unica posizione della graduatoria regionale per titoli dei partecipanti alla procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2 bis, l. 475/1968) - anno 2023, approvata con la richiamata determinazione n. 10497/2023, la sede farmaceutica di seguito indicata, affinché la farmacista stessa vi si possa trasferire come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1693 del 14/10/2019:

Posizione graduatoria	Cognome e Nome titolare	Sede farmaceutica
1	MOGAVERO STEFANIA	SEDE FARMACEUTICA N. 2, RURALE, VACANTE COMUNE DI BARICELLA - BO

2. di notificare il presente atto alla farmacista destinataria del provvedimento stesso, indicata al precedente punto 1, all'indirizzo PEC comunicato nella domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune in cui è ubicata la farmacia soprannumeraria della titolare indicata al

- precedente punto 1), al Comune in cui è ubicata la sede assegnata e ai Servizi Farmaceutici delle relative Aziende USL
4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
 5. di pubblicare la presente determinazione sul portale della Regione ER_Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimentofarmacie-soprannumerarie>);
 6. di informare che il presente atto può essere impugnato entro sessanta giorni innanzi al giudice amministrativo ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato; tali termini decorrono dalla notifica del presente provvedimento o dalla conoscenza dello stesso da parte dell'interessato.

Elisa Sangiorgi